

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

nella Camera di consiglio del 21 settembre 2017 composta dai Magistrati

Presidente	Agostino Chiappiniello
Consigliere	Stefania Petrucci
Primo Referendario	Rossana De Corato
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore (Relatore)
Referendario	Carmelina Adesso
Referendario	Michela Muti

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Visto l'art.7, co.8, della legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, come modificato dall'art.10-*bis* del D.L. n.113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n.160/2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n.96/2017 con la quale la Sezione è stata convocata per la data odierna;

Udito nella Camera di consiglio il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Statte (TA), con nota prot. n.12542 dell'8 agosto 2017, registrata al protocollo della Sezione n.3499 del 10 agosto 2017, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.23, co.2, del D.Lgs. n.75/2017, disposizione che ha anche abrogato l'art.1, co.236, della legge n.208/2015, chiede se, in caso di cessazione di personale, nel rispetto del tetto fissato per l'anno 2016, le risorse di riferimento incidenti sulla parte stabile delle risorse decentrate possano

restare definitivamente acquisite alla medesima parte stabile del fondo decentrato ovvero se costituiscano residui della parte stabile da destinare alla parte variabile del fondo decentrato dell'anno successivo ai sensi dell'art.17, co.5, del Ccnl del personale degli enti locali dell'1 aprile 1999.

DIRITTO

Considerato che, in merito alla ammissibilità soggettiva e oggettiva del quesito oggi sottoposto all'attenzione della Sezione, ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, fermo restando che è consentito dare risposta al quesito posto solo in termini generali ed astratti e che ogni decisione rimane di esclusiva competenza e responsabilità dell'ente, questa Sezione ritiene di procedere subito ad analizzare il merito della questione esposta.

L'art.31 del Ccnl del personale degli enti locali del 22 gennaio 2014 stabilisce che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti. La determinazione del fondo per le risorse decentrate, noto anche come fondo per il trattamento economico accessorio, è disciplinata da un articolato corpus di norme legislative e contrattuali. Il suddetto fondo è composto fondamentalmente da due tipologie di voci: risorse stabili e risorse variabili. Sono risorse stabili quelle che hanno un carattere di certezza, continuità e ripetitività.

L'art.23 del D.Lgs. n.75/2017, recentemente emanato nell'ambito di una riforma complessiva del Testo unico sul pubblico impiego, prevede, in materia di salario accessorio, con effetto dall'1 gennaio 2017, disposizioni vincolistiche sostanzialmente analoghe a quelle costantemente adottate negli ultimi anni dal legislatore. Anche tale disposizione, infatti, pone limiti quantitativi all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale. L'espressa abrogazione dell'art.1, co.236, della legge n.208/2015, tuttavia, ha fatto venir meno l'ulteriore obbligo, per l'ente, di ridurre automaticamente il suddetto fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La parte stabile del fondo per le risorse decentrate è quantificata secondo le regole vigenti e non può variare per volontà dell'amministrazione. Fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla legge, tuttavia, l'importo delle risorse stabili può subire variazioni, in aumento o in diminuzione, nel corso degli anni, per il verificarsi di situazioni nuove. In particolare, con specifico riferimento al quesito posto, l'importo delle risorse stabili può aumentare per effetto della riacquisizione al fondo di somme, già rientranti tra le risorse stabili, che erano state precedentemente destinate al finanziamento di specifici istituti contrattuali quali, in via esemplificativa, le progressioni economiche orizzontali. In caso di cessazione di unità di personale, quindi, le risorse, destinate al personale cessato, incidenti sulla parte stabile del fondo

per il trattamento accessorio, sono riacquisite alla suddetta parte stabile, nei limiti quantitativi stabiliti dalla legge e, quindi, attualmente, nei limiti dell'importo complessivo del fondo determinato per l'anno 2016. In altre parole, quando un dipendente cessa dal servizio per qualunque causa, la somma corrispondente al trattamento economico, allo stesso erogato, posto a carico della parte stabile del fondo (es. per progressione economica orizzontale) viene riacquisita alla stessa parte stabile e resa disponibile secondo le regole di distribuzione del fondo stabilite dall'ordinamento vigente.

In sede di contrattazione integrativa decentrata, è comunque consentito trasferire, per il solo anno immediatamente successivo, nella parte variabile del fondo, le risorse della parte stabile non utilizzate. L'art.17, co.5, del Ccnl del personale degli enti locali dell'1 aprile 1999, confermato dal successivo art.31, co.5, del Ccnl del 22 gennaio 2014, prevede, infatti, che *"le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo"*. Trattasi di incremento *una tantum* delle sole risorse variabili che non può essere oggetto di conferma negli anni successivi (parere ARAN n.1830 del 3 marzo 2016).

P. Q. M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Si dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Statte (TA).

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 21 settembre 2017.

Il Magistrato relatore

F.to Dott. Cosmo Sciancalepore

Il Presidente

F.to Dott. Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 21 settembre 2017

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Marialuce Sciannameo